

TRIBUNALE DI BARI

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice,

letti gli atti di causa e sciolta la riserva che precede;

vista, in particolare, l'istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c.;

considerato che, come risulta dalla consulenza tecnica d'ufficio redatta sullo stesso mutuo nel giudizio n. 211756/15 r.g., alla data della stipula dell'atto di mutuo il tasso di mora non era superiore ed anzi era pari al tasso soglia del 5,760%;

considerato tuttavia che nella consulenza richiamata non si tiene conto dell'ulteriore pattuizione della penale di € 15,50 da applicare al rientro della rata insoluta e che ex art. 644 c.p. tra i costi del mutuo vanno senz'altro considerati costi di istruttoria, della perizia e di assicurazione indicati nel documento di sintesi contrattuale, sicché, alla luce di tali voci ulteriori, il tasso soglia sembra essere superato, salvo un più approfondito accertamento tecnico in sede di giudizio di merito (e ciò pur prescindendo dalla commissione per estinzione anticipata);

ritenuto che, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità e stando all'orientamento di questa Sezione, l'interesse di mora (e, si aggiunga, tutti i costi relativi all'inadempimento nel pagamento delle rate di mutuo), pur nella consapevolezza della sussistenza di un vivace dibattito dottrinale e di un contrasto nella giurisprudenza di merito, vada calcolato al fine del superamento del tasso soglia e nel caso di superamento non è dovuto alcun interesse (da ultimo, Cass. n. 23192/17), sicché quanto pagato dal mutuatario va imputato integralmente al capitale da restituire;

considerato che al momento della comunicazione della risoluzione del contratto del giugno 2016 e del precetto del luglio 2016 il mutuatario aveva corrisposto, pagando fino alla 164° rata, la somma di circa € 101.689,00, maggiore rispetto a quella che a solo titolo di capitale avrebbe dovuto restituire a tale data (il mutuo originario infatti è di € 112.000,00 da restituire in 300 rate), sicché la morosità non sussisteva quando la banca ha comunicato la risoluzione contrattuale o il precetto;

ritenuto che non possa operare, ai fini dell'esigibilità del credito, l'art. 9 delle condizioni generali di contratto invocato dalla banca poiché i ritardi nel pagamento delle sette rate contestate non rispettano la tempistica di cui all'art. 40 tub (peraltro, richiamato nel predetto art. 9), né il dedotto art. 1186 c.c. atteso che nulla è stato provato da parte opposta circa lo stato di insolvenza del mutuatario e che anzi sembra essere smentito dall'esistenza nel patrimonio dell'opponente della proprietà immobiliare ipotecata e pignorata;



ritenuto pertanto che nella specie sussistano gravi motivi ex art. 624 c.p.c. per sospendere l'esecuzione, stante la serietà delle questioni sollevate con l'opposizione (cfr. Cass. n. 7413/1997);

ritenuto, in conformità a quanto sostenuto dalla Suprema Corte, che nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 cod. proc. civ., emergente dalla riforma di cui alla legge 24 febbraio 2006, n. 52, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé - sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente -, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito (Cass. 22033/2011);

ritenuto che le spese di giudizio debbano seguire la soccombenza e debbano essere liquidate così come in dispositivo sulla base dei parametri professionali medi di cui al d.m. 55/2014 per le cause di valore tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, esclusa la fase istruttoria, minimi per la fase decisoria;

p.q.m.

- sospende la procedura esecutiva;
- condanna spa al pagamento delle spese processuali in favore dell'erario che liquida in euro 2.209,50 per compenso professionale dimezzato ex art. 130 dpr 115/02, attesa l'ammissione dell'opponente al patrocinio a spese dello stato, oltre IVA e CAP come per legge, e rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;
- liquida il compenso dell'Avv. come da separato provvedimento;
- assegna alla parte interessata termine perentorio di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione della causa al ruolo, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà.

Si comunichi.

Bari, il 2.2.2018.

Il Giudice
Dr. Michele De Palma

